

Cod. Procedura: 4738

Sigla Progetto: ME 49 – V.I. 162

Proponente: Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

Oggetto: “FSC-21-27 Messina (ME): Sistemazione idraulica con opere di difesa dell’Ospedale Papardo e opere di M.I.S. del Torrente Papardo all’innesco con il tratto tombato”

Procedimento: Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dal D.A. 14 febbraio 2022, n. 36 e ss.mm.ii., Allegato 1 – Livello II, Valutazione Appropriata

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente – Regione Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO n. 844 del 27/08/2026

Codice procedura	4738
Classifica	ME 49 – V.I. 162
Istanza n.	4750
Procedura	Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dal D.A. 14 febbraio 2022, n. 36 e ss.mm.ii., Allegato 1 – Livello II, Valutazione Appropriata
Oggetto	“FSC-21-27 Messina (ME): Sistemazione idraulica con opere di difesa dell’Ospedale Papardo e opere di M.I.S. del Torrente Papardo all’innesco con il tratto tombato”
CUP	B48H24000700001
Procedura finanziata	Sì – Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027
Proponente	Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
Soggetto attuatore	Ing. Sergio Tumminello
Progettazione	Comune di Messina – Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Difesa del Suolo (progettazione interna)
R.U.P.	Arch. Massimo Pistorino
Località del progetto	Comune di Messina (ME) – tratto terminale del Torrente Papardo, a valle dell’Ospedale Papardo, in prossimità del campo da rugby
Data presentazione al dipartimento	22/06/2026 (prot. DRA n. 48531)
Data procedibilità	08/07/2026 (prot. DRA n. 53308 – pubblicazione e trasmissione a C.T.S.)
Data Parere Istruttorio Intermedio	Non previsto
Versamento oneri istruttori	Documentazione attestante il versamento acquisita agli atti (elaborato RS10ROI0001A0)
Conferenze di servizio	– – –
Responsabile del procedimento	Arch. Antonino Polizzi – Dirigente del Servizio 1
Responsabile istruttoria amministrativa	Dott.ssa Mariagrazia Gagliardo
Responsabile istruttoria tecnica	Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.)
Contenzioso	No

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ("Direttiva Uccelli"), che ha sostituito la Direttiva 79/409/CEE;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ("Direttiva Habitat");

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/03/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357", il cui art. 6 ha sostituito l'art. 5 del D.P.R. 357/97 recependo i paragrafi 3 e 4 dell'art. 6 della Direttiva Habitat;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)", che individua l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità competente in materia;

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, "Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)";

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, ed in particolare l'art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale);

VISTA la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 avente per oggetto “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73”;

VISTO il D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee Guida nazionali sulla Valutazione di Incidenza (VINCA)”, che abroga il D.A. n. 53 del 30 marzo 2007 e il D.A. n. 244 del 22 ottobre 2007;

VISTO il D.A. 237/GAB del 29/06/2023 “Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA)”;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. 22/Gab del 10/02/2025 con il quale viene pubblicato il regolamento di Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26/02/2025 con il quale vengono nominati n. 14 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 46/GAB del 28/02/2025 con il quale vengono nominati il Vicepresidente, il Segretario coordinatore ed i Coordinatori delle Sottocommissioni della CTS;

VISTI altresì, in aggiunta e ad integrazione della composizione della Commissione Tecnica Specialistica:

- il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;
- il D.A. n. 132/GAB del 17/04/2024 con il quale vengono nominati n. 11 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;
- il D.A. n. 91/GAB del 10/04/2025 con il quale vengono nominati n. 3 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;
- il D.A. n. 136/Gab del 26/05/2025 con il quale sono stati nominati n. 4 componenti della CTS;
- il D.A. n. 246/Gab del 03/09/2025 con il quale sono stati nominati n. 5 componenti della CTS;
- il D.A. n. 330/GAB del 07/11/2025 con il quale è stato nominato n. 1 componente della CTS;

PREMESSE E ITER AMMINISTRATIVO

CONSIDERATO che il procedimento riguarda la CP 4738 – ME 49 V.I. 162, avente ad oggetto la “FSC-21-27 Messina (ME): Sistemazione idraulica con opere di difesa dell'Ospedale Papardo e opere di M.I.S. del Torrente Papardo all'innesco con il tratto tombato” (CUP B48H24000700001), proposta dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana, nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale – Livello II, Valutazione Appropriata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dal D.A. 14 febbraio 2022, n. 36 e ss.mm.ii., Allegato 1;

CONSIDERATO che il progetto di fattibilità tecnico-economica è redatto, in qualità di progettazione interna, dal Comune di Messina – Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Difesa del Suolo, con Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Massimo Pistorino, e che soggetto attuatore dell'intervento è l'Ing. Sergio Tumminello;

CONSIDERATO che l'intervento è finanziato a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027;

CONSIDERATO che l'Ing. Sergio Tumminello, nella qualità di soggetto attuatore, in data 22 giugno 2026 ha presentato istanza di attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al n. 48531 del 22/06/2026, mediante deposito nella Sezione Enti del Portale Regionale per le Valutazioni Ambientali, Istanza n. 4750, relativa alla CP 4738;

CONSIDERATO che il Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con nota prot. DRA n. 50669 del 29/06/2026, effettuata la verifica di conformità, adeguatezza e completezza dell'istanza e della documentazione allegata, ha richiesto il perfezionamento dell'istanza, rilevando che la tabella degli attributi associata agli shape files risultava non compilata, ed ha invitato il proponente a depositare la corretta documentazione, comprensiva di nota di riscontro, entro 15 giorni dal ricevimento;

CONSIDERATO che il proponente ha riscontrato la richiesta perfezionando l'istanza, con documentazione acquisita al prot. DRA n. 52425 del 06/07/2026, così completando il quadro documentale del procedimento;

CONSIDERATO che il Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con nota prot. DRA n. 53308 del 08/07/2026, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali, indicando il Codice Procedura 4738, ed ha trasmesso formalmente la pratica alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

CONSIDERATO che, con la medesima nota prot. DRA n. 53308 del 08/07/2026, è stata data notizia della possibilità, per gli Enti in indirizzo e per chiunque vi abbia interesse, di presentare osservazioni mediante deposito sul Portale Regionale delle Valutazioni Ambientali entro il termine di 30 giorni dalla data della nota, ai sensi del D.A. 14 febbraio 2022, n. 36 e ss.mm.ii., Allegato 1;

CONSIDERATO che la citata nota prot. DRA n. 53308 del 08/07/2026 è stata inoltrata al Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, competente per Natura 2000 e preposto al rilascio del parere preliminare, nonché alla Città Metropolitana di Messina, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina e al Comune di Messina, ai sensi del D.A. 14 febbraio 2022, n. 36 e ss.mm.ii., Allegato 1, punto 6;

CONSIDERATO che, ai sensi della medesima nota, la comunicazione funge altresì da avvio del procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii., individuando quale responsabile del procedimento l'Arch. Antonino Polizzi, Dirigente del Servizio 1, quale responsabile dell'istruttoria amministrativa la Dott.ssa Mariagrazia Gagliardo e quale responsabile dell'istruttoria tecnica la Commissione Tecnica Specialistica;

CONSIDERATO che risulta acquisita agli atti la documentazione attestante il versamento degli oneri istruttori (elaborato RS10ROI0001A0), unitamente all'avviso al pubblico (RS10AVV0001A0);

LETTI i documenti depositati dal proponente sul portale regionale delle Valutazioni Ambientali, ed in particolare: l'istanza (RS10IST0001), l'avviso al pubblico, l'elenco elaborati, lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale rev. '26 (RS10RIA0001), la Relazione tecnica generale, la Relazione di sostenibilità, la Relazione paesaggistica, la Relazione geologica, la Relazione di calcolo geotecnica e sismica, la Relazione idraulica e idrologica, la Relazione sulla gestione delle materie e delle interferenze, gli elaborati grafici (stralci CTR, catastale, Carta Rete Natura 2000, Vincolo Idrogeologico, Carta Forestale, PRG, Vincoli PAI e paesaggistici), la documentazione fotografica, i profili e le sezioni di stato di fatto e di progetto, i particolari costruttivi e gli elaborati economici e di sicurezza, oltre agli shape files georiferiti;

RILEVATO che non risultano pervenute, agli atti del procedimento, osservazioni ostative da parte degli Enti in indirizzo o del pubblico;

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

CONSIDERATO che l'area oggetto di intervento è ubicata nel tratto terminale del Torrente Papardo, nel territorio del Comune di Messina, a valle dell'Ospedale Papardo e in prossimità del campo da rugby, in un

contesto parzialmente urbanizzato e prossimo a infrastrutture e funzioni di rilievo pubblico, con particolare riferimento al presidio ospedaliero e alle aree connesse alle esigenze operative della protezione civile;

CONSIDERATO che, dal punto di vista catastale, il sito ricade nel foglio di mappa n. 40, particelle nn. 1149, 1670 e 1841 del Comune di Messina, ed è cartografato nella tavoletta IGM 254 IV NE (scala 1:25.000) e nella Sezione C.T.R. n. 588120 (scala 1:10.000); il vigente P.R.G. del Comune di Messina classifica l'area in larga parte come zona "F – Servizi e attrezzature";

CONSIDERATO che allo stato attuale il sito presenta evidenti condizioni di degrado e vulnerabilità lungo la sponda in destra idraulica, con dissesti localizzati e cedimenti dei muri di argine, fenomeni di erosione e arretramento del ciglio spondale che compromettono la stabilità dell'alveo, nonché la presenza di un guado di collegamento con l'area del campo da rugby non adeguato al transito in occasione di eventi di piena e costituente ostacolo al regolare deflusso delle acque;

CONSIDERATO che l'area di intervento è classificata a rischio idraulico molto elevato (R4) dal vigente P.A.I. e risulta interessata da tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142, lett. c) (aree fiumi 150 m), del D.Lgs. 42/2004, ricadendo nell'Ambito 9 del Piano Paesaggistico;

CONSIDERATO che gli interventi previsti sono finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico nel tratto terminale del Torrente Papardo mediante opere di difesa spondale e di sistemazione locale dell'alveo, con l'obiettivo di ripristinare adeguate condizioni di sicurezza idraulica e di garantire la funzionalità del collegamento con le aree di supporto alle attività emergenziali, e in particolare: il ripristino degli argini danneggiati in destra idraulica, la dismissione del guado esistente e l'esecuzione di interventi puntuali di regolarizzazione del fondo alveo;

CONSIDERATO che, dal punto di vista costruttivo, l'opera principale consiste nella realizzazione di una paratia di sostegno costituita da pali trivellati in calcestruzzo armato, disposti con interasse pari a 1,00 m e collegati superiormente mediante trave continua di coronamento, con lo spazio tra i pali rifinito con rivestimento in cemento spruzzato (spritzz-beton) a vista; nei tratti prossimi all'alveo sono previsti interventi di manutenzione e ripristino localizzato dei gabbioni metallici in pietrame già esistenti, in continuità con le opere presenti a monte;

CONSIDERATO che, per l'esecuzione delle lavorazioni, è prevista la realizzazione di una pista temporanea di cantiere lungo la sponda, stabilizzata con materiale idoneo (tout-venant di cava) e strettamente funzionale alle attività operative, che non costituisce opera permanente, sarà completamente rimossa al termine dei lavori e l'area interessata verrà rinaturalizzata;

CONSIDERATO che le lavorazioni previste comportano un quantitativo complessivo di materiali assoggettati a trasporto a rifiuto pari a 2.492,55 m³, di cui 2.347,51 m³ riconducibili a materiali da scavo, e che le valutazioni di sostenibilità condotte al livello progettuale disponibile indicano l'obiettivo di riutilizzare in sito i materiali di risulta, riducendo il conferimento in discarica;

CONSIDERATO che, secondo la documentazione progettuale, l'intervento non introduce nuove volumetrie né modifica le destinazioni d'uso esistenti, si configura come opera infrastrutturale di pubblica utilità funzionale alla sicurezza idraulica e alla protezione civile e non modifica in maniera significativa il regime idrologico del corso d'acqua; quanto all'inquadramento rispetto alle procedure di valutazione ambientale, la Relazione tecnica qualifica l'intervento come completamento e adeguamento di arginature esistenti, ritenendolo non riconducibile all'Allegato IV, punto 7, lett. o), del D.Lgs. 152/2006; sul punto si rinvia a quanto rilevato al successivo CONSIDERATO e al VALUTATO conclusivo in ordine all'art. 6, comma 7, lettera b), del medesimo decreto;

INQUADRAMENTO NATURA 2000 E OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE

CONSIDERATO che l'area oggetto di intervento ricade all'interno del sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto di Messina", sito

di estensione pari a circa 27.993 ettari, designato quale Zona di Protezione Speciale con Decreto Assessore Ambiente 21 febbraio 2005 e caratterizzato da Formulario Standard aggiornato al mese di dicembre 2022;

CONSIDERATO che la ZPS ITA030042 è individuata sin dal 1989 come Important Bird Area (IBA cod. 153) e riveste importanza strategica per l'avifauna migratrice: lo Stretto di Messina costituisce, insieme allo Stretto di Gibilterra ed al Bosforo, una delle tre principali aree di concentrazione dei flussi migratori nel Mediterraneo ("collo di bottiglia"), attraverso la quale transitano da 20.000 a 35.000 esemplari, soprattutto rapaci, e che la dorsale dei Peloritani offre possibilità di nidificazione a specie di rilievo conservazionistico quali Aquila chrysaetos, Falco biarmicus e Alectoris graeca whitakeri;

CONSIDERATO che il Formulario Standard del sito riporta la presenza di habitat di interesse comunitario, tra cui gli habitat prioritari 6220* "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" e 91AA* "Querceti a roverella dell'Italia meridionale e Sicilia", nonché di numerose specie di uccelli di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e di specie di cui all'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che lo strumento di gestione del sito è costituito dal Piano di Gestione dei Monti Peloritani e dalle Misure di Conservazione vigenti, i cui obiettivi sono orientati alla tutela dell'avifauna migratrice e nidificante, alla conservazione degli habitat e della biodiversità e al mantenimento della funzionalità e continuità ecologica del territorio;

CONSIDERATO che, come rappresentato nello Studio di Incidenza, l'area specificamente interessata dalle lavorazioni, ancorché ricadente entro il perimetro della ZPS, si sviluppa in un contesto già antropizzato, urbanizzato ed infrastrutturato, corrispondente al tratto terminale, in parte artificializzato, del Torrente Papardo a valle del presidio ospedaliero, non caratterizzato dalla presenza di habitat di interesse comunitario nel punto di intervento; in particolare, dall'esame dello Studio di Incidenza, del Formulario Standard del sito (aggiornato a dicembre 2022) e della cartografia degli habitat di riferimento del Piano di Gestione "Monti Peloritani", l'area di intervento non risulta interessata da alcun habitat Natura 2000 censito: gli habitat di interesse comunitario segnalati per la ZPS (ivi compresi i prioritari 6220* e 91AA*) sono cartografati in porzioni del sito diverse e distanti dal tratto fluviale terminale in esame, che presenta carattere urbanizzato e artificializzato e copertura riconducibile a superfici antropizzate prive di valore vegetazionale;

CONSIDERATO altresì che il sito ITA030042 è designato esclusivamente quale Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" (classificazione SPA del 2005, tipo sito "A" del Formulario Standard), istituita specificamente per la tutela dell'avifauna selvatica e dei relativi habitat di sosta, svernamento e nidificazione lungo la rotta migratoria dello Stretto di Messina, e non risulta invece designato quale Sito di Importanza Comunitaria/Zona Speciale di Conservazione (S.I.C./Z.S.C.) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat"; ne consegue che gli obiettivi di conservazione per i quali il sito è stato designato sono precipuamente di carattere ornitologico — come confermato dal Piano di Gestione "Monti Peloritani", i cui obiettivi e le cui misure per la ZPS sono prioritariamente rivolti alla tutela dell'avifauna migratrice e nidificante e dei relativi habitat di specie — mentre la componente habitat, comunque considerata nella presente valutazione in via prudenziale, non costituisce l'oggetto primario della designazione del sito;

VALUTATO che lo Studio di Valutazione di Incidenza depositato dal proponente è stato redatto secondo gli indirizzi dell'Allegato G al D.P.R. 357/97 e la guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva Habitat, e ricostruisce il quadro conoscitivo di habitat e specie del sito, la relativa qualità, importanza e vulnerabilità, nonché il quadro delle pressioni e degli obiettivi di conservazione;

CONSIDERATO che la stessa Relazione tecnica prevede espressamente "la realizzazione di nuovi argini in destra idraulica" mediante paratia di pali trivellati con trave di coronamento, su aree da acquisire mediante procedura espropriativa: opera dunque strutturalmente di nuova realizzazione, ancorché sostitutiva delle difese collassate; che la tipologia progettuale è riconducibile all'Allegato IV alla Parte Seconda, punto 7, lettera o), del D.Lgs. 152/2006 ("opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque"), anche alla luce delle note interpretative

ministeriali prot. n. 42431 del 29/12/2014 e R.U. n. 16726 del 13/07/2017 — richiamate nella medesima Relazione tecnica — che vi ricomprendono le nuove arginature destinate alla mitigazione del rischio idraulico mediante contenimento delle portate in alveo; che l'intervento ricade integralmente all'interno del sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA030042; e che, pertanto, ricorrono i presupposti dell'art. 6, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 152/2006, ai sensi del quale la V.I.A. è effettuata direttamente — senza previa verifica di assoggettabilità — per "i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000"; profilo, quest'ultimo, la cui definitiva qualificazione — ferma la diversa prospettazione del proponente sopra richiamata — compete all'Autorità competente, come precisato nel VALUTATO conclusivo del presente parere;

STIMA DEGLI IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

Componenti abiotiche: suolo, assetto geomorfologico e regime delle acque

CONSIDERATO che l'intervento interessa prevalentemente superfici già interessate da opere di difesa spondale e non comporta la realizzazione di nuove infrastrutture permanenti al di fuori della difesa spondale, né alterazioni del profilo orografico naturale, se non quelle strettamente necessarie a ripristinare l'officiosità idraulica del torrente ed eliminare le condizioni di sovralluvionamento;

CONSIDERATO che l'intervento non configura in alcun modo una cementificazione dell'alveo: non è previsto alcun rivestimento continuo del fondo o delle sponde del corso d'acqua, bensì il ripristino delle difese spondali esistenti cedute — mediante paratia di pali trivellati con trave di coronamento, che sostituisce i muri d'argine collassati in destra idraulica senza occupare l'alveo attivo, e mediante manutenzione e ripristino localizzato dei gabbioni metallici in pietrame già presenti, in continuità con le opere di monte — oltre alla dismissione del guado esistente, che costituisce attualmente ostacolo al regolare deflusso delle acque e la cui rimozione migliora l'officiosità del torrente, e a soli interventi puntuali di regolarizzazione del fondo alveo; le opere hanno pertanto natura di ripristino e adeguamento delle barriere di difesa esistenti, con l'esclusiva finalità di messa in sicurezza dell'Ospedale Papardo e del collegamento con l'area di ammassamento prevista dal Piano comunale di Protezione Civile, come confermato dalla stessa Relazione tecnica, secondo cui l'intervento "non interferisce con il torrente Papardo" e "non introduce modificazioni permanenti della morfologia del torrente";

VALUTATO che, dal punto di vista idraulico, non si rilevano interferenze con la falda profonda e che le opere di difesa spondale e di regolarizzazione del fondo alveo migliorano il regime delle acque superficiali e la stabilità del tratto, senza determinare modifiche significative del regime idrologico del corso d'acqua;

RITENUTO che l'incidenza sulle componenti abiotiche possa considerarsi non significativa, in ragione del carattere localizzato delle lavorazioni, della loro finalità di messa in sicurezza idraulica e dell'assenza di trasformazioni permanenti dell'assetto morfologico dei luoghi ulteriori rispetto a quelle strettamente funzionali all'opera di difesa;

Habitat di interesse comunitario

CONSIDERATO che, come rilevato nello Studio di Incidenza, le lavorazioni interessano un tratto fluviale terminale già artificializzato e antropizzato, privo di habitat di interesse comunitario nel punto di intervento, e che l'area non è caratterizzata dalla presenza degli habitat prioritari 6220* e 91AA* nella porzione direttamente interessata dalle opere; l'area di intervento non risulta pertanto interessata da habitat Natura 2000 censiti, non essendovi cartografato alcuno degli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE segnalati nel Formulario Standard del sito e riportati nella cartografia degli habitat del Piano di Gestione "Monti Peloritani";

VALUTATO che l'intervento non comporta perdita diretta, frammentazione o alterazione della struttura e della funzione di habitat di interesse comunitario, trattandosi di opere di difesa idraulica localizzate su sponda già interessata da manufatti; l'assenza di habitat censiti nell'area di intervento esclude in radice ogni

sottrazione, anche marginale, di superfici di habitat e rende non configurabile alcuna incidenza diretta o indiretta sulla componente;

RITENUTO che l'incidenza sugli habitat di interesse comunitario possa considerarsi nulla, stante l'assenza di habitat censiti nell'area di intervento, e comunque non significativa, anche alla luce delle misure di mitigazione di seguito prescritte; tale conclusione risulta ulteriormente corroborata dalla natura della designazione del sito quale Z.P.S. ai sensi della Direttiva Uccelli — istituita per la tutela dell'avifauna — e non quale Z.S.C. ai sensi della Direttiva Habitat, sicché la componente habitat non rientra tra gli obiettivi primari di designazione e di gestione del sito, come delineati dal Piano di Gestione "Monti Peloritani";

Fauna, avifauna e specie di interesse comunitario

CONSIDERATO che la componente di maggiore sensibilità del sito è rappresentata dall'avifauna migratrice e nidificante, in relazione al ruolo strategico dello Stretto di Messina quale corridoio di migrazione, e che i potenziali fattori di disturbo sono riconducibili esclusivamente alla fase di cantiere (emissioni acustiche, produzione di polveri, presenza di operatori e transito di mezzi), di natura temporanea, localizzata e reversibile;

VALUTATO che lo Studio di Incidenza attribuisce ai livelli di inquinamento acustico indotti dalle attività di cantiere un'entità trascurabile e non tale da produrre effetti sulla salute umana o interferenze negative significative sull'avifauna, prevedendo espressamente una temporizzazione dei lavori tale da evitare i periodi critici per la riproduzione e la migrazione dell'avifauna;

RITENUTO che, ai fini della tutela dell'avifauna migratoria e nidificante potenzialmente presente, la significatività dell'incidenza sia subordinata al rigoroso rispetto delle misure di mitigazione e delle prescrizioni di seguito riportate, con particolare riferimento alla programmazione temporale delle lavorazioni al di fuori dei periodi di massima sensibilità (migrazione pre-riproduttiva e periodo riproduttivo);

Rumore, emissioni, polveri e rifiuti

CONSIDERATO che l'intervento non comporta emissioni significative in atmosfera o in corpi idrici, né attività che possano determinare alterazioni chimiche rilevanti delle matrici ambientali, e che le lavorazioni si svolgeranno esclusivamente in orario diurno, con durata massima giornaliera di 8 ore, mediante mezzi e macchinari a basso impatto acustico;

VALUTATO che la gestione dei materiali di risulta è orientata al riutilizzo in sito, con riduzione del conferimento a discarica, e che il rischio di incidenti è da considerarsi molto basso, essendo l'unico scenario ipotizzabile connesso a possibili sversamenti accidentali di oli o carburanti dai mezzi d'opera, gestibili mediante buone pratiche operative, vasche di contenimento temporanee e rispetto delle norme di sicurezza;

RITENUTO che gli impatti da rumore, emissioni, polveri e rifiuti siano limitati, temporanei e non significativi, purché le operazioni siano svolte con mezzi efficienti, in tempi contenuti, con corretta gestione dei materiali di risulta e adozione delle misure di contenimento previste;

Incidenza cumulativa e coerenza con gli obiettivi di conservazione

CONSIDERATO che lo Studio di Incidenza ha condotto l'analisi degli effetti cumulativi con riferimento a un raggio d'azione di 500 m, individuando la potenziale interazione con l'intervento CP 3989 (rifunzionalizzazione idraulica mediante ricostruzione di una briglia in un tratto del Torrente Papardo) e con la procedura CP 1484 (verifica di assoggettabilità a VAS relativa a variante di piano di lottizzazione in località S. Licandro);

VALUTATO che le matrici potenzialmente interessate da impatti cumulativi (atmosfera e rumore) sono riconducibili a pressioni puntuali e localizzate connesse alla fase di cantiere, e che, per la natura puntuale, localizzata e controllata dell'intervento e per le misure di mitigazione incorporate in fase progettuale, gli impatti cumulativi previsti risultano di entità limitata, non significativa, reversibile e compatibile con la capacità di carico del sito;

RITENUTO che l'intervento, avendo finalità di riqualificazione ambientale in termini di officiosità idraulica di un tratto di torrente attualmente degradato, non determini, singolarmente o congiuntamente ad altri piani/progetti, effetti cumulativi o sinergici significativi sugli obiettivi di conservazione della ZPS ITA030042;

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

CONSIDERATO che il sito ZPS ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto di Messina" è dotato di Piano di Gestione e delle relative Misure di Conservazione, orientati prioritariamente alla tutela dell'avifauna migratrice e nidificante, alla conservazione degli habitat e della biodiversità e al mantenimento della funzionalità e continuità ecologica del territorio;

VALUTATO che l'intervento in esame si inserisce in un contesto già antropizzato e in parte artificializzato, senza determinare nuova pressione infrastrutturale significativa, sottrazione di habitat di pregio o alterazioni del profilo orografico naturale, e che le opere, di natura essenzialmente manutentiva e di difesa idraulica, sono coerenti con la finalità di messa in sicurezza del presidio ospedaliero e delle connesse funzioni di protezione civile, interessando una superficie estremamente limitata rispetto all'estensione complessiva del sito Natura 2000;

VALUTATO che risultano acquisiti agli atti la documentazione progettuale e ambientale necessaria alla valutazione, comprendente lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale, le relazioni tecniche e specialistiche, gli elaborati grafici, cartografici e fotografici e gli shape files georiferiti, e che lo Studio di Incidenza conclude escludendo la possibilità che l'intervento possa compromettere in modo significativo l'integrità del sito Natura 2000, anche in relazione agli effetti cumulativi;

RITENUTO che, sulla base della documentazione esaminata e a condizione del rigoroso rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate, l'intervento non determini incidenze significative negative sul sito Natura 2000 ZPS ITA030042, con particolare riferimento alla programmazione temporale delle lavorazioni a tutela dell'avifauna, alla limitazione delle attività alle aree di stretta pertinenza e alla salvaguardia della vegetazione ripariale;

VALUTATO altresì, a conferma dell'esito della valutazione, che: (i) l'area di intervento non è interessata da habitat Natura 2000 censiti, come emerge dallo Studio di Incidenza, dal Formulario Standard del sito e dalla cartografia degli habitat del Piano di Gestione "Monti Peloritani", sicché è esclusa in radice ogni sottrazione o alterazione di habitat di interesse comunitario; (ii) il sito ITA030042 è designato esclusivamente quale Z.P.S. ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, istituita per la tutela dell'avifauna — obiettivo primario anche del relativo Piano di Gestione — e non quale Z.S.C. ai sensi della Direttiva Habitat: la tutela dell'avifauna, unica componente di designazione potenzialmente interferita, risulta pienamente garantita dalle condizioni ambientali di seguito riportate, con particolare riferimento alla programmazione temporale delle lavorazioni al di fuori dei periodi di migrazione e nidificazione;

VALUTATO infine che — ferma restando la positiva conclusione della presente Valutazione Appropriata — resta impregiudicata ogni determinazione dell'Autorità competente in ordine all'assoggettabilità del progetto alle procedure di valutazione di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, in relazione alla tipologia progettuale di cui all'Allegato IV, punto 7, lettera o) ("opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque"), sulla base dei seguenti rilievi:

- (i) le note interpretative ministeriali richiamate dallo stesso proponente nella Relazione tecnica di progetto — nota prot. n. 42431 del 29/12/2014 della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e nota R.U. n. 16726 del 13/07/2017 del Direttore Generale della medesima Direzione, quest'ultima resa sulla scorta del documento della Commissione europea "Interpretation of definitions of project categories of Annex I and II of the EIA Directive" e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea — riconducono a tale tipologia tutte le opere idrauliche finalizzate a regolare le portate di piena dei corsi d'acqua

e a prevenire fenomeni alluvionali, ivi comprese le nuove arginature e le opere destinate esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico mediante il contenimento delle portate in alveo, mentre ne escludono le difese spondali localizzate, gli adeguamenti e i completamenti di arginature esistenti, le soglie e le altre opere di stabilizzazione del fondo alveo, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- (ii) (ii) la lettera o), a differenza di altre tipologie progettuali del medesimo Allegato IV, non prevede soglie dimensionali minime di assoggettabilità, né risultano adottate dalla Regione Siciliana specifiche disposizioni di riduzione o esenzione per interventi di modesta entità, sicché la limitata estensione delle opere in progetto non è di per sé idonea a escluderne l'assoggettabilità, assumendo rilievo dirimente la sola qualificazione tipologica dell'intervento, secondo il criterio qualitativo — e non dimensionale — desumibile dalle predette note, in coerenza con i criteri di cui all'Allegato III della direttiva 2011/92/UE, che attribuiscono rilievo, oltre alle dimensioni, anche alla natura e alla localizzazione dei progetti;
- (iii) (iii) il proponente, nella medesima Relazione tecnica, riconduce l'intervento al completamento e all'adeguamento di arginature esistenti nel tratto terminale del Torrente Papardo, senza modifica significativa del regime idrologico del corso d'acqua, e dunque a fattispecie esclusa dal campo di applicazione della V.I.A.: qualificazione che non compete alla presente sede valutativa e la cui verifica spetta all'Autorità competente;
- (iv) (iv) pertanto, ove l'Autorità competente ritenga le opere riconducibili a nuove arginature ai sensi delle predette note, troveranno applicazione, ricorrendone i rispettivi presupposti, la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 19 ovvero, trattandosi di opera di nuova realizzazione ricadente integralmente all'interno di un sito della Rete Natura 2000, l'assoggettamento diretto a V.I.A. ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b), e degli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, procedure nelle quali, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del medesimo decreto, la presente valutazione di incidenza confluirà con le relative condizioni ambientali, restando utilmente acquisita;

VALUTATO conclusivamente che è possibile affermare, con ragionevole certezza, che il progetto in esame non determinerà effetti significativi diretti e indiretti tali da pregiudicare il mantenimento dell'integrità del sito Natura 2000 interessato, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie per i quali il sito è stato designato, e che, pertanto, può essere assentito, subordinatamente all'osservanza delle condizioni ambientali di seguito riportate e previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste ex lege;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO e VALUTATO

ESPRIME

parere **POSITIVO** di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) **Livello II – Valutazione Appropriata** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. e del D.A. 14 febbraio 2022, n. 36 e ss.mm.ii., per il progetto Cod. Procedura 4738 – Sigla ME 49 V.I. 162 – Oggetto: “FSC-21-27 Messina (ME): Sistemazione idraulica con opere di difesa dell'Ospedale Papardo e opere di M.I.S. del Torrente Papardo all'innescio con il tratto tombato” – Proponente: Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana, **a condizione che siano integralmente rispettate le condizioni ambientali di seguito riportate**, e ferma restando l'acquisizione di ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, concessione o atto di assenso comunque denominato previsto dalla normativa vigente.

CONDIZIONI AMBIENTALI

CONSIDERATO che, trattandosi di procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di Livello II – Valutazione Appropriata, il parere positivo è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni ambientali, da recepirsi negli atti autorizzativi e da rispettare in fase di cantiere e di esercizio:

- a) programmare l'esecuzione delle lavorazioni più impattanti al di fuori dei periodi di maggiore sensibilità per l'avifauna migratrice e nidificante (in particolare i periodi di migrazione pre-riproduttiva e di nidificazione), concentrando le attività di cantiere nei periodi di minore criticità per le specie tutelate dalla ZPS;
- b) a tutela di eventuali habitat non censiti dal Piano di Gestione, durante l'intera esecuzione dei lavori dovrà essere garantita, a cura e spese del proponente, la presenza di un esperto naturalista/ecologo di comprovata esperienza, con funzioni di supervisione e sorveglianza ambientale del cantiere, incaricato di verificare preliminarmente e in corso d'opera l'eventuale presenza, nell'area di intervento e nelle sue immediate adiacenze, di habitat Natura 2000 non rilevati dalla cartografia del Piano di Gestione ovvero di specie di interesse conservazionistico; in caso di rinvenimento, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi nell'area interessata, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità competente e all'Ente gestore del sito per la definizione delle misure di salvaguardia, e potranno riprendere soltanto previo nulla osta della medesima Autorità;
- c) contenere le lavorazioni e il deposito temporaneo dei materiali esclusivamente entro le aree di stretta pertinenza dell'intervento, senza interferire con l'ambiente circostante, e preservare la vegetazione arborea e ripariale esistente nell'area;
- d) limitare le lavorazioni in orario diurno (indicativamente 8:00–18:00, con sospensione nella fascia 13:00–15:00 e nei giorni festivi), evitando l'attivazione contemporanea di due sorgenti ad elevata rumorosità a distanza inferiore a 30 m e impiegando macchinari conformi ai limiti di emissione acustica vigenti, opportunamente silenziati e, ove necessario, dotati di schermi mobili fonoassorbenti;
- e) adottare le misure di contenimento delle polveri (bagnatura periodica delle superfici di cantiere e delle aree di stoccaggio, copertura dei cassoni dei mezzi, lavaggio delle ruote in uscita, riduzione della velocità dei mezzi pesanti) e sospendere le attività di scavo e movimentazione degli inerti in presenza di vento forte ($u > 6 \text{ m/s}$);
- f) impiegare mezzi di cantiere rispondenti ai limiti di emissione vigenti, dotati di sistemi di abbattimento del particolato, privilegiando, ove possibile, l'uso di attrezzature e impianti fissi con alimentazione elettrica;
- g) realizzare la pista di cantiere con carattere esclusivamente temporaneo, provvedendo alla sua completa rimozione e alla rinaturalizzazione dell'area al termine dei lavori;
- h) gestire i materiali di risulta secondo la normativa vigente, privilegiando il riutilizzo in sito e la riduzione del conferimento a discarica, ed evitando sversamenti, dispersioni e abbandono di rifiuti nell'area, mediante l'adozione di buone pratiche operative e di presidi di contenimento temporanei;
- i) assicurare una valida regimazione delle acque meteoriche in fase di cantiere e di esercizio, così da evitare fenomeni di dilavamento e di intorbidimento delle acque superficiali;
- j) acquisire e conservare adeguata documentazione fotografica georiferita dello stato dei luoghi ante operam, in corso d'opera e post operam, garantendo il ripristino dei luoghi al termine delle lavorazioni.

Resta impregiudicata l'acquisizione di ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, concessione o atto di assenso comunque denominato previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli di natura paesaggistica, idraulica, idrogeologica, demaniale e urbanistica.